

## Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 28.05.2018

### RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI

La categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari, ecc.
- interventi di coibentazione di strutture opache e di sostituzione di finestre comprensive di infissi.

#### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito<sup>(1)</sup>.

#### PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, devono essere "esistenti" ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);
- se l'intervento avviene senza demolizione con ampliamento la detrazione spetta per le sole spese riguardanti la parte esistente.

#### ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il **65% delle spese totali sostenute**,  
per un **limite massimo di detrazione ammissibile di 100.000 euro**;

### REQUISITI DELL'INTERVENTO

#### REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- deve assicurare un **indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all'allegato A del D.M. 11/3/08<sup>(2)</sup>**;
- devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica<sup>(3)</sup>;

<sup>(1)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

<sup>(2)</sup> Questa verifica va eseguita con la metodologia prevista dal D.P.R. 59/09

<sup>(3)</sup> Per l'efficienza energetica si ricordano, in particolare, i decreti 26/06/2015 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015) o le disposizioni sostitutive emanate dalle regioni e dalle province autonome nonché le leggi riguardanti gli impianti termici.

nel caso di sostituzione del generatore di calore con un altro a biomassa, oltre ai precedenti requisiti e ai requisiti tecnico-ambientali previsti per le caldaie a biomassa ([http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie\\_biomassa.pdf](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie_biomassa.pdf)), per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F le chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella seguente (tab. 4a, art. 4, lettera c) del DPR 59/09).

(1) Tabella 4a, art. 4, c. 4, lettera c) DPR 59/09. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/mq K.

| Zona climatica | Dal 1/1/2006<br>U (W/mq °K) | Dal 1/1/2008<br>U (W/mq °K) | Dal 1/1/2010<br>U (W/mq °K) |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A              | 5,5                         | 5,0                         | 4,6                         |
| B              | 4,0                         | 3,6                         | 3,0                         |
| C              | 3,3                         | 3,0                         | 2,6                         |
| D              | 3,1                         | 2,8                         | 2,4                         |
| E              | 2,8                         | 2,4                         | 2,2                         |
| F              | 2,4                         | 2,2                         | 2,0                         |

#### ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

- le opere provvisorie ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (punto 1a dell'Art.3 del "decreto edifici" quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.);
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell'APE.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

"Scheda descrittiva dell'intervento", entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(4)</sup>, esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), redatta e firmata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale);

### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

#### Di tipo tecnico:

- l'asseverazione<sup>(5)</sup> redatta da un tecnico abilitato che deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra;
- copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;

<sup>(4)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n.43 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>) e si seguano le procedure in essa contenute.

<sup>(5)</sup> L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni sopra elencate, obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.lgs. n°192 del 2005 e successive modificazioni (D.M. 06 agosto 2009);

- copia delle relazioni tecniche, necessarie ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.;
- originale della documentazione dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato e inviata all'ENEA;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti.

**Di tipo amministrativo:**

- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge 296/06, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il codice fiscale del soggetto beneficiario o il numero di partita IVA;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.